

**Cancellazione d'ufficio delle imprese individuali non più operative per mancato compimento atti di gestione per tre anni consecutivi - Art. 2 D.P.R. n. 247/2004**

La sottoscritta Dott.ssa Elena Spagna in qualità di conservatore del registro delle imprese di Mantova

- VISTI

- l'articolo 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del registro delle imprese;
- l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 che disciplina il registro delle imprese;
- l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 - Regolamento di attuazione del registro delle imprese - e l'articolo 2190 codice civile che disciplinano le iscrizioni d'ufficio nel registro delle imprese;
- la legge 8 agosto 1985 n. 443 "Legge quadro per l'artigianato";
- gli art. 3 commi 2 e 5 della legge regionale n. 73 del 16 dicembre 1989 che attribuiscono alle Camere di commercio le funzioni amministrative attinenti l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro imprese, nonché l'annotazione e la cancellazione d'ufficio delle imprese, che pur avendone l'obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie;
- l'articolo 2, comma 1 lettera c), del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 che prevede che quando l'ufficio registro delle imprese rileva nei confronti dell'impresa individuale il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi avvia il procedimento di cancellazione e, accertate le circostanze di legge che motivano l'avvio del procedimento, viene ordinata la cancellazione dell'impresa dallo stesso registro delle imprese;
- l'art. 40, comma 1, del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni della legge n. 120/2020, che ha attribuito al conservatore l'iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese di atti, fatti e notizie obbligatori, non presentati su domanda da parte dei soggetti obbligati;

Il presente atto, ove stampato su supporto cartaceo, costituisce copia analogica dell'originale informatico, predisposto e conservato dalla Camera di commercio di Mantova in conformità alle Linee Guida AGID 2020 e s.m.i.



- **PREMESSO**

- che con la precedente determinazione dirigenziale n. 132 del 21 agosto 2024 è stato avviato il procedimento d'ufficio di cancellazione cumulativa dal registro delle imprese di Mantova nei confronti di n. 207 imprese avendo accertato, all'esito dell'attività istruttoria, le seguenti circostanze di inoperatività:
 - mancato pagamento del diritto annuale per tre anni consecutivi;
 - mancata presentazione, negli ultimi tre anni, di denunce di redditi imponibili (Modello Unico – Redditi Persone Fisiche) e/o IVA (Modello IVA) in presenza di partita IVA ancora aperta (controllo effettuato tramite consultazione on line della banca dati dell'Agenzia delle Entrate Puntofisco);
 - partita IVA già cessata (se risulta dal controllo effettuato con Puntofisco);
 - assenza di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese, negli ultimi tre anni, di domande inerenti l'impresa;
- che l'ufficio ha comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese, con invito a presentare istanza di cancellazione tramite comunicazione unica telematica oppure a dimostrare la permanenza dell'impresa, mediante comunicazione di avvio notificata al domicilio digitale dell'impresa iscritto nel registro o per quelle imprese prive del suddetto domicilio o con domicilio invalido mediante affissione all'Albo Camerale per 45 giorni consecutivi dal 21 agosto 2024 al 5 ottobre 2024 e comunque fino al 6 ottobre 2024;
- **APPURATO** che a tutt'oggi il termine assegnato è decorso senza che le imprese, indicate nel nuovo elenco (Allegato A), abbiano trasmesso memorie o istanze di prosecuzione dell'attività né presentato domanda telematica di cancellazione;
- **PRESO ATTO** che l'Ufficio ha individuato il nuovo elenco aggiornato di n. 204 imprese (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, per le quali è possibile disporre la cancellazione da questo registro;
- **RILEVATO** che la consistenza dei soggetti coinvolti è cospicua, inoltre la prevalenza delle imprese indicate non sono titolari di un domicilio digitale valido cui notificare la comunicazione di cancellazione d'ufficio;
- **RICHIAMATO** l'art. 8, comma 3, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 che stabilisce "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli

Il presente atto, ove stampato su supporto cartaceo, costituisce copia analogica dell'originale informatico, predisposto e conservato dalla Camera di commercio di Mantova in conformità alle Linee Guida AGID 2020 e s.m.i.



elementi di cui al comma 2 [contenuti della comunicazione di avvio del procedimento] mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;

- RITENUTO

- che la norma appena ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto destinato a una pluralità di imprese che si trovano nella stessa situazione di inoperatività e presunta inesistenza in quanto l'elevato numero delle imprese interessate rende la notificazione personale “particolarmente gravosa”;
- che, inoltre, non è ragionevole procedere alla comunicazione di cancellazione delle imprese interessate secondo le modalità ordinarie (invio postale tramite raccomandata A/R) considerati i tempi richiesti, i risultati ottenuti con ricorrenti irreperibilità dei destinatari e i complessivi costi da sostenere, peraltro soggetti a vincoli di contenimento e di razionalizzazione;
- LETTA la legge n. 69 del 18 giugno 2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, consultabile in un'apposita sezione del sito camerale;
- CONSIDERATO che il Giudice del registro delle imprese di Mantova ha confermato la correttezza dei procedimenti avviati dall'Ufficio con tale modalità poiché destinati contemporaneamente a un'elevata pluralità di soggetti e che nel procedimento in argomento i destinatari sono tutti i titolari risultanti in visura;
- VALUTATO, alla luce delle considerazioni sopra descritte e al rispetto dei principi dell'attività amministrativa di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della citata legge n. 241, che la pubblicazione all'albo camerale della presente determinazione dirigenziale per un congruo periodo di tempo consenta di diffondere la notizia delle procedure di cancellazione d'ufficio quale valida modalità di comunicazione ai sensi di legge;
- PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria condotta dalla responsabile del procedimento;
- ACCERTATA la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge nonché il rispetto da parte dell'Ufficio degli adempimenti previsti dal 2° comma dell'articolo 2 D.P.R. n. 247/2004;

Il presente atto, ove stampato su supporto cartaceo, costituisce copia analogica dell'originale informatico, predisposto e conservato dalla Camera di commercio di Mantova in conformità alle Linee Guida AGID 2020 e s.m.i.



- IN ATTUAZIONE delle competenze di iscrizione d'ufficio attribuite al conservatore dall'art. 40, comma 1, del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

per le motivazioni e considerazioni in premessa, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990

DETERMINA

- a) di pubblicare sull'albo camerale on line della Camera di Commercio di Mantova il presente provvedimento di cancellazione unitamente all'elenco delle imprese individuali interessate - Allegato A) per 15 (quindici) giorni consecutivi, dalla cui scadenza decorreranno ulteriori 15 (quindici) giorni per l'eventuale presentazione del ricorso al Giudice del registro delle imprese;
- b) di disporre la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di ciascuna impresa indicata in elenco, dandone trasmissione immediata all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL e ad eventuali altri enti di competenza (articolo 40, comma 8, decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020); la cancellazione avverrà successivamente alla definitività della presente determinazione per assenza di reclamo;
- c) di disporre la cancellazione in pari data del titolare dagli elenchi nominativi degli artigiani ai fini assicurativi e assistenziali INPS;

AVVERTE

che contro tale determinazione il titolare dell'impresa individuale può ricorrere entro 15 (quindici) giorni al Giudice del registro delle imprese, ricorso da presentare presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Mantova, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020;

Il presente atto, ove stampato su supporto cartaceo, costituisce copia analogica dell'originale informatico, predisposto e conservato dalla Camera di commercio di Mantova in conformità alle Linee Guida AGID 2020 e s.m.i.



INVITA

ad avvisare per iscritto il registro delle imprese di Mantova dell'eventuale ricorso presentato.

Allegato A) Elenco nr. 204 imprese individuali

IL CONSERVATORE (Dott.ssa Elena Spagna)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

I dati acquisiti saranno utilizzati per lo svolgimento del procedimento amministrativo per cui sono stati conferiti e per comunicazioni relative al procedimento stesso. In relazione a tale finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. L'informativa completa è pubblicata sul sito www.mn.camcom.gov.it

Ufficio competente: Ufficio gestione del back office – Servizio Registro delle Imprese

Sede operativa: Largo di Porta Pradella 1 – 46100 Mantova

Responsabile del procedimento del Registro delle imprese: Dott.ssa Elena Grazi

Termini del procedimento e titolare del potere sostitutivo: consulta le [Linee guida - procedure d'ufficio](#)

Per informazioni e accesso agli atti: Sportello virtuale – servizi on line dal sito www.mn.camcom.gov.it

Il presente atto, ove stampato su supporto cartaceo, costituisce copia analogica dell'originale informatico, predisposto e conservato dalla Camera di commercio di Mantova in conformità alle Linee Guida AGID 2020 e s.m.i.